



giglio

GROUP S.p.A.



.A.

GGIORATO

| | |
|--|----|
| 1. DEFINIZIONI..... | 3 |
| 2. PREMESSA | 4 |
| 3. ELENCO SPECIALE | 4 |
| 4. ISCRIZIONE NELL' ELENCO SPECIALE E CONSEGUIMENTO DEL VOTO MAGGIORATO..... | 5 |
| 4.1. Presentazione di una richiesta di iscrizione..... | 5 |
| 4.2. Iscrizione nell' Elenco Speciale | 5 |
| 4.3. Conseguimento del voto maggiorato | 5 |
| 5. CANCELLAZIONE DALL' ELENCO SPECIALE..... | 6 |
| 5.1. Comunicazione di rinuncia..... | 6 |
| 5.2. Comunicazione di perdita del diritto | 7 |
| 5.3. Cancellazione d' ufficio..... | 7 |
| 6. CASI DI PERDITA DEL DIRITTO | 8 |
| 7. MANTENIMENTO O ESTENSIONE DELLA MAGGIORAZIONE | 8 |
| 7.1. Mantenimento del diritto alla maggiorazione | 8 |
| 7.2. Estensione del diritto alla maggiorazione | 9 |
| 8. COMUNICAZIONI AL PUBBLICO..... | 9 |
| 8.1. Pubblicità dei titolari del Diritto Reale Legittimante che hanno ottenuto l'iscrizione nell' Elenco Speciale | 9 |
| 8.2. Modifica del capitale sociale | 9 |
| 9. COMPITI DELL' INCARICATO..... | 9 |
| 10. MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO..... | 10 |

1. DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini altrove definiti nel presente regolamento, i termini qui di seguito indicati hanno i seguenti significati:

Emittente o Società: Giglio Group S.p.A., con sede legale in 20123 - Milano, piazza Diaz 6;

Azione/i: le azioni ordinarie emesse dalla Società;

Azionisti: i titolari di Azioni;

Comunicazione/i: indica la comunicazione all'Emittente attestante la legittimazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale di cui all'articolo 23-bis, comma 2, del Regolamento Congiunto;

Diritto Reale Legittimante: indica la piena proprietà di un'Azione che conferisce diritto di voto, la nuda proprietà di un'Azione con diritto di voto o l'usufrutto su di un'Azione con diritto di voto;

Elenco Speciale o Elenco: indica l'apposito elenco in cui sono iscritti, a loro richiesta, i titolari del Diritto Reale Legittimante che hanno chiesto la maggiorazione del voto, istituito dalla Società ai sensi dell'art. 127-quinquies del TUF e dell'art. 143-quater del Regolamento Emittenti;

Incaricato: soggetto incaricato della gestione dell'Elenco Speciale, nominato dalla Società;

Intermediario/i: indica un soggetto abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrate le Azioni e i relativi trasferimenti, così come definito all'articolo 1, lettera m) del Regolamento Congiunto;

Periodo: periodo continuativo di ventiquattro mesi dall'iscrizione nell'Elenco Speciale;

Record date: indica la data di legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto prevista dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente, la quale, alla data del presente regolamento, coincide con il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, ai sensi dell'articolo 83-sexies, comma 2, del TUF;

Regolamento Congiunto: indica il regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione (adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato e integrato);

Regolamento Emittenti: indica il regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, concernente la disciplina degli emittenti (come successivamente modificato e integrato);

Richiedente: soggetto titolare del Diritto Reale Legittimante che intenda accedere al beneficio del voto doppio e presenti richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale;

Seconda Comunicazione: indica la comunicazione all'Emittente attestante la titolarità del Diritto Reale Legittimante ai fini del conseguimento della maggiorazione del voto, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 3, del Regolamento Congiunto.

Statuto Sociale: lo statuto sociale dell'Emittente;

TUF: il Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria adottato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

2. PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 127-quinquies, comma 1, del TUF, gli statuti delle società quotate possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione in apposito elenco. La Consob, con il Regolamento Emittenti, ha stabilito le disposizioni di attuazione dell'articolo citato (in particolare, ai fini del presente regolamento, si richiamano gli artt. 85-bis e 143-quater del Regolamento Emittenti e l'articolo 23-bis del Regolamento Congiunto).

L'Assemblea dei soci dell'Emittente in data 31 ottobre 2019 ha approvato la modifica dello Statuto Sociale all'articolo 6, ai sensi del quale, secondo la nuova formulazione, sono attribuiti due voti per ciascuna azione ordinaria di titolarità del medesimo soggetto per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale. Ai fini del conseguimento della predetta maggiorazione del voto è altresì necessario, decorso il Periodo, il rilascio, ai sensi della normativa vigente, della Seconda Comunicazione, da parte dell'Intermediario e su richiesta del titolare, che ne attesti la titolarità del Diritto Reale Legittimante.

Il presente regolamento, è disponibile sul sito internet della Società www.giglio.org.

Per tutto ciò che concerne l'introduzione del voto maggiorato che non sia contemplato nel presente regolamento si fa riferimento al TUF, al Regolamento Emittenti e allo Statuto Sociale.

3. ELENCO SPECIALE

La Società istituisce e tiene presso la sede sociale l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi i titolari del Diritto Reale Legittimante che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.

All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni ed il diritto di ispezione dei soci. I soci possono richiedere copia delle relative annotazioni nell'Elenco Speciale a proprie spese.

Ai sensi dell'articolo 143-quater del Regolamento Emittenti, l'Elenco Speciale contiene le seguenti informazioni relative a ciascuna richiesta di iscrizione:

- i dati identificativi del Richiedente, con indicazione, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, se è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante ai sensi dell'articolo 93 del TUF;
- il numero delle Azioni per le quali è stata richiesta l'iscrizione con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi;
- la data di iscrizione nell'Elenco Speciale.
- In apposita sezione dell'Elenco Speciale sono altresì indicati:
 - i dati identificativi dei soggetti che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto con indicazione, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, se sono sottoposti a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante ai sensi dell'articolo 93 del TUF;
 - il numero delle Azioni con diritto di voto maggiorato, con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi, nonché degli atti di rinuncia;
 - la data di conseguimento della maggiorazione del diritto di voto.

4. ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE E CONSEGUIMENTO DEL VOTO MAGGIORATO

4.1. Presentazione di una richiesta di iscrizione

Il Richiedente deve presentare, per il tramite dell'Intermediario presso il quale sono registrate le Azioni, un'apposita richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale, specificando il numero di Azioni che intende iscrivere nell'Elenco Speciale. Nel caso in cui il Richiedente sia un soggetto diverso da persone fisiche, lo stesso deve precisare nella richiesta se sia sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante finale (e della relativa catena di controllo)¹.

Unitamente alla richiesta di iscrizione, l'Intermediario trasmette tramite Posta Elettronica Certificata agli indirizzi votomaggiurato_computershare@pec.it e giglio@arubapec.it la Comunicazione ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, del Regolamento Congiunto, attestante la titolarità del Diritto Reale Legittimante in relazione alle Azioni per le quali viene richiesta l'iscrizione nell'Elenco Speciale. Il modulo per la richiesta d'iscrizione nell'Elenco Speciale è pubblicato sul sito internet della Società (www.giglio.org, sezione "Investor Relations" – "Voto Maggiorato").

4.2. Iscrizione nell'Elenco Speciale

La Società, ricevuta la richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale e verificata la completezza della documentazione nonché la legittimazione alla richiesta, procede all'iscrizione del Richiedente nell'Elenco Speciale entro la fine di ciascun mese di calendario per le richieste pervenute entro tre giorni di mercato aperto precedenti la fine di ciascun mese.

L'iscrizione potrà essere condizionata al ricevimento di ulteriori informazioni o documentazione, che la Società richiederà, anche per il tramite dell'Intermediario, al Richiedente.

La Società notifica all'Intermediario - senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale - i) l'avvenuta iscrizione, restituendo all'indirizzo PEC dell'Intermediario copia della Comunicazione completata con la data di iscrizione nell'Elenco Speciale, ovvero ii) il rifiuto dell'iscrizione, restituendo all'indirizzo PEC dell'Intermediario copia della Comunicazione completata con le motivazioni del rifiuto di iscrizione.

4.3. Conseguimento del voto maggiorato

Al fine del conseguimento del voto maggiorato, il soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, decorso il Periodo, deve richiedere all'Intermediario presso il quale sono registrate le Azioni di effettuare la Seconda Comunicazione.

L'Intermediario trasmette la Seconda Comunicazione alla Società, tramite Posta Elettronica

¹ Ai fini del presente regolamento la nozione di controllo, che si estende sia a persone giuridiche che a persone fisiche, è quella prevista dall'articolo 93 (Definizione di controllo) del TUF: "1. Nella presente parte sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche: a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria. 2. Ai fini del comma 1 si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi".

Certificata, agli indirizzi votomaggiurato_computershare@pec.it e giglio@arubapec.it.

La Società, ricevuta la suddetta Seconda Comunicazione, verifica la legittimazione al conseguimento della maggiorazione del voto e: i) in caso affermativo, conferma all'Intermediario - senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale - l'avvenuta attribuzione della maggiorazione, restituendo all'indirizzo PEC dell'Intermediario copia della Seconda Comunicazione integrata con la data di conseguimento del voto maggiorato ovvero ii) in caso negativo, comunica all'Intermediario, senza indugio, il mancato conseguimento della maggiorazione, restituendo all'indirizzo PEC dell'Intermediario copia della Comunicazione esplicitando le motivazioni del diniego.

La maggiorazione del voto ha effetto:

- dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo, sempre che la Seconda Comunicazione pervenga alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello del decorso del Periodo, ovvero
- qualora la Seconda Comunicazione medesima pervenga alla Società successivamente al termine di cui all'alinea precedente, dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui la Seconda Comunicazione sia pervenuta alla Società.

In deroga a quanto precede, nel caso in cui sia convocata l'assemblea della Società, la maggiorazione del voto ha effetto alla data della Record Date, a condizione che entro tale data sia decorso il Periodo e sia pervenuta alla Società la Seconda Comunicazione dell'intermediario. L'accertamento da parte della Società della legittimazione alla maggiorazione del voto e dell'inesistenza di circostanze impeditive avviene con riferimento alla Record Date.

5. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO SPECIALE

La Società procede alla cancellazione (totale o parziale, a seconda dei casi) dall'Elenco Speciale nelle seguenti circostanze:

- a) rinuncia dell'interessato, anche parziale per una parte delle Azioni;
- b) comunicazione dell'interessato o dell'Intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto;
- c) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto.

5.1. Comunicazione di rinuncia

Il soggetto che sia iscritto nell'Elenco Speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo – mediante comunicazione scritta alla Società – la cancellazione (totale o parziale) da tale Elenco Speciale con conseguente automatica perdita della legittimazione al beneficio del voto doppio, ove maturato, o del diritto di acquisirlo, con riferimento alle Azioni per cui è stata chiesta la cancellazione dall'Elenco Speciale.

La richiesta deve essere presentata attraverso l'Intermediario presso il quale sono registrate le Azioni.

L'Intermediario trasmette, tramite Posta Elettronica Certificata agli indirizzi votomaggiurato_computershare@pec.it e giglio@arubapec.it, la comunicazione di rinuncia totale o parziale ai sensi all'articolo 23-bis, comma 6, del Regolamento

Congiunto, specificando, ove possibile, i riferimenti della/e Comunicazione/i originaria/e di iscrizione.

La Società, ricevuta la richiesta, procede all'aggiornamento dell'Elenco Speciale. Qualora manchi l'indicazione della/e Comunicazione/i originaria/e di iscrizione, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall'Elenco Speciale le Azioni iscritte con data più recente, ai sensi dello stesso articolo 23-bis, comma 6, del Regolamento Congiunto.

La maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle Azioni per le quali sia stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale.

5.2. Comunicazione di perdita del diritto

Il titolare del Diritto Reale Legittimante iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare, e acconsente che l'Intermediario comunichi, senza indugio alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto, ivi inclusa la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo nei casi previsti al successivo paragrafo 6, entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente la Record Date.

Nel caso di trasferimento totale o parziale di Azioni interessate dalla Comunicazione, ovvero di costituzione/modifica/estinzione di vincoli sulle predette Azioni, l'Intermediario deve darne notizia alla Società, attraverso una comunicazione ai sensi dell'articolo 23-bis, commi 6 e 9, del Regolamento Congiunto che indichi altresì la causale specifica e, laddove disponibile, il numero della/e Comunicazione/i originaria/e.

Negli altri casi, la comunicazione alla Società, con la relativa motivazione, deve essere effettuata senza indugio dall'interessato.

La comunicazione alla Società è trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata agli indirizzi

votomaggiurato_computershare@pec.it e giglio@arubapec.it.

La Società, ricevuta la comunicazione, procede all'aggiornamento dell'Elenco Speciale. Qualora manchi l'indicazione della/e Comunicazione/i originaria/e di iscrizione, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall'Elenco Speciale le Azioni iscritte con data più recente, ai sensi dello stesso articolo 23-bis, comma 6, del Regolamento Congiunto.

La Società dà segnalazione - senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale - al competente Intermediario della cancellazione dall'Elenco Speciale o, a seconda dei casi, della perdita della maggiorazione del voto, per cause diverse dalla cessione delle Azioni, tramite posta elettronica certificata, esplicitando la relativa motivazione.

5.3. Cancellazione d'ufficio

La Società, ove abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto, ne dà segnalazione - senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale - al competente Intermediario, tramite posta elettronica certificata, esplicitando la relativa motivazione.

6. CASI DI PERDITA DEL DIRITTO

Salvo quanto previsto al successivo paragrafo 7, la maggiorazione del diritto di voto viene meno e il soggetto viene cancellato dall'Elenco Speciale:

- a. in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'Azione che comporti la perdita del Diritto Reale Legittimante, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'Azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'Azionista;
- b. in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono Azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del TUF;
- c. in caso di cessione inter vivos della maggioranza delle quote emesse dal fondo comune di investimento titolare di azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del TUF, qualora l'investimento in tali azioni costituisca l'investimento del fondo medesimo prevalente rispetto alla somma degli altri investimenti, calcolati secondo criteri generalmente riconosciuti per la loro valutazione.

In merito al punto a) si precisa che la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo, con conservazione del diritto di voto in capo al titolare non determina la perdita Diritto Reale Legittimante.

7. MANTENIMENTO O ESTENSIONE DELLA MAGGIORAZIONE

7.1. Mantenimento del diritto alla maggiorazione

L'iscrizione nell'Elenco Speciale (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio eventualmente già maturato) è mantenuta nei casi di:

- a. successione per causa di morte a favore degli eredi e/o legatario;
- b. fusione o scissione del titolare del Diritto Reale Legittimante a favore della società risultante dalla fusione o della/e società beneficiaria/e della scissione, con riferimento alle Azioni attribuite alla/e società beneficiaria/e;
- c. trasferimento delle azioni tra fondi di investimento gestiti da uno stesso soggetto.

In tali casi, gli aventi causa del titolare del Diritto Reale Legittimante hanno diritto di richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale con la stessa anzianità d'iscrizione del dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

Nelle ipotesi di successione per causa di morte, fusione o scissione del titolare del conto dove sono registrate le Azioni, ove queste ipotesi siano notificate all'Intermediario, l'Intermediario comunica alla Società tali eventi per gli adempimenti conseguenti. Nelle ulteriori ipotesi di cui sopra, gli aventi causa del titolare del Diritto Reale Legittimante dovranno presentare un'apposita richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale; troverà applicazione, per quanto applicabile, il precedente art. 3.

La comunicazione deve essere trasmessa alla Società tramite Posta Elettronica Certificata agli indirizzi votomaggiorato_computershare@pec.it e giglio@arubapec.it.

La Società verifica la legittimazione della richiesta, che potrà essere condizionata al ricevimento di ulteriori informazioni o documentazione e ne dà comunicazione al richiedente e/o all'Intermediario.

7.2. Estensione del diritto alla maggiorazione

La maggiorazione del diritto di voto si estende, ferme restando le comunicazioni da parte dell'Intermediario previste dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale ai fini della maggiorazione del diritto di voto:

- a. alle Azioni assegnate in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e spettanti al titolare in relazione alle Azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto;
- b. alle Azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato in caso di fusione o di scissione della Società, sempre che - e nei termini in cui - ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o scissione;
- c. alle Azioni sottoscritte nell'esercizio del diritto di opzione in caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) che precedono, le nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione del voto (i) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità di un ulteriore decorso del Periodo; (ii) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali la maggiorazione del voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del decorso del Periodo calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco.

8. COMUNICAZIONI AL PUBBLICO

8.1. Pubblicità dei titolari del Diritto Reale Legittimante che hanno ottenuto l'iscrizione nell'Elenco Speciale

La Società rende noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet (www.giglio.org, sezione "Investor Relations" – "Voto Maggiorato"), i dati identificativi degli aventi diritto che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale, con indicazione delle relative partecipazioni (comunque superiori alla soglia indicata dall'articolo 120, comma 2, del TUF) e della data di iscrizione, entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro la Record Date.

8.2. Modifica del capitale sociale

La Società comunica al pubblico e alla Consob l'ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di Azioni che compongono il capitale, con le modalità indicate dall'articolo 85-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario durante il quale ha accertato un aumento o una diminuzione di tale ammontare, nonché entro il giorno successivo alla Record Date.

9. COMPITI DELL'INCARICATO

L'Incaricato ha i seguenti compiti:

- monitorare l'indirizzo PEC per la comunicazione delle richieste di iscrizione/cancellazione dall'Elenco Speciale;
- dare riscontro agli Intermediari e/o agli Azionisti o ai titolari del Diritto Reale Legittimante in merito alle richieste pervenute;

- procedere all'aggiornamento dell'Elenco Speciale nei termini di legge e di Statuto Sociale;
- mantenere l'archivio della corrispondenza e della documentazione relative all'Elenco Speciale.

10. MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO

Il regolamento, dopo ogni modifica o integrazione, è pubblicato sul sito internet della Società (www.giglio.org).